



# Criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo

Scuola Secondaria di primo Grado

ISTITUTO COMPRENSIVO  
MIGLIANICO

### **Ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo**

In ottemperanza agli articoli 3 e 6 del D.L. N.62 del 13.04.2017, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado, nonché all'esame conclusivo del primo ciclo, è disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Non saranno comunque ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo gli alunni che riporteranno una votazione **inferiore a 6/10 in più di tre discipline e inferiore a 5/10 in più di una.**

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, potrà derogare da tale criterio nei seguenti casi:

- rilevante miglioramento negli apprendimenti rispetto alla situazione riscontrata all'inizio dell'anno scolastico;
- valutazione positiva nel comportamento che testimoni un impegno costante nei limiti delle possibilità e potenzialità dell'alunno;
- Solo per l'ammissione alla classe successiva ma non all'esame conclusivo: constatazione che il percorso di apprendimento è stato inficiato da numerose assenze dovute a cause di forza maggiore (motivi di salute, familiari, ecc.) con parere da parte del consiglio di classe che l'alunno potrà meglio recuperare se resterà inserito anche nell'anno seguente nel medesimo gruppo - classe.

### **Criteri di determinazione voto di ammissione all'esame di stato**

In ottemperanza all'art. 6 comma 5 del D.L. N.62 del 13.04.2017, norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Il collegio dei Docenti ha deliberato che il voto di ammissione all'esame verrà determinato dalla media ponderata dei seguenti elementi:

<b>ELEMENTI</b>	<b>PESO RELATIVO</b>
<b>Media finale apprendimenti I anno</b>	<b>20 %</b>
<b>Media finale apprendimenti II anno</b>	<b>20 %</b>
<b>Media finale apprendimenti III anno</b>	<b>60 %</b>

Per "media finale apprendimenti" di ogni anno si intende la media dei voti finali:

- arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, all'unità inferiore per frazioni inferiori a 0,5.
- assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente;

- in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva **deliberata anche in presenza di carenze formative** per il calcolo della media aritmetica si utilizza il **reale voto** (dunque il “cinque” o il “quattro”);
- escludendo il giudizio di comportamento ed il giudizio di Religione;
- nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.

Il voto di ammissione così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, all'unità inferiore per frazioni inferiori a 0,5.

**Il consiglio di classe, in via eccezionale, può deliberare all'unanimità l'innalzamento della media aritmetica calcolata, prima dell'arrotondamento, fino ad un massimo di 0,2 unità. A titolo di esempio una media calcolata pari a 6,4, corrispondente ad un voto di ammissione pari a 6, può essere innalzata fino a 6,6 determinando quindi un voto di ammissione pari a 7. Il suddetto aggiustamento deve essere adeguatamente motivato e riportato nel verbale di scrutinio e tiene conto del comportamento dell'alunno nel triennio e del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno stesso.**